

ALLEGATO D

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI
E SERVIZI**

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (di seguito «AST di Macerata») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.

2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall' AST di Macerata a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.

3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.

4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.

5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell' AST di Macerata e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

- d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell' AST di Macerata che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
- g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
- h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;
- i) s'impegna a segnalare all' AST di Macerata, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'AST di Macerata stessa;
- j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da AST di Macerata;
- k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
- l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- m) s'impegna, altresì, a riferire all' AST di Macerata fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

1. L' AST di Macerata si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l' AST di Macerata si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
 - a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
 - b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
 - c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
- d) responsabilità per danno arrecato all'AST di Macerata, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (*tre per cento*) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall' AST di Macerata per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.

3. L' AST di Macerata può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall' AST di Macerata a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

L' AST di Macerata terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) "*gravi illeciti professionali*" del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.